



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI PRIVATI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI RICERCA. ISTITUZIONE DELLA TABELLA TRIENNALE 2023 – 2025 AI SENSI DEL D.M. N. 44 DEL 8 FEBBRAIO 2008.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2008 n. 44 "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca" (di seguito, il "**D.M. n. 44/2008**") ed in particolare, l'articolo 1 (*Ambito di applicazione*) il quale dispone che: "1. Gli enti di ricerca in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono usufruire di contributi per il loro funzionamento, previo inserimento, in base a selezione indetta con bando pubblico, in un apposito elenco avente efficacia triennale, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. 2. Il bando di cui al comma 1, contenente le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura selettiva, è emanato alla scadenza di ciascun triennio, dal Ministro dell'università e della ricerca";
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" ed in particolare l'articolo 2 laddove, al comma 1, nel definire le funzioni del Ministero, alla lettera g), prevede che questo: "coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con apposito decreto ministeriale finalità ed organizzazione, ed esercita altresì, nell'ambito di attività di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonché di previsione tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e in particolare l'articolo 63 che stabilisce che "[...] Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 564 del 28 aprile 2021, con il quale sono stati aggiornati i criteri per l'iscrizione nell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 nonché alla sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" di cui all'art. 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 353 del 14 aprile 2022 di integrazione del D.M. n. 564 del 28 aprile 2021;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e in particolare gli articoli 26 e 27;
- VISTO** il decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO** il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 164 recante il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca" registrato alla Corte



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e in particolare l'articolo 1:

- comma 550 laddove prevede che “*Il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia per i servizi di supporto specialistico e le attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria nonché per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale per la ricerca e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le finalità di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021*”;

- comma 551, il quale dispone che “*...il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. [...]*”

VISTO il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021 n. 224, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 74 del 26 marzo 2021 recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca*”;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 30 luglio 2021) e in particolare l'articolo 64 “*Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca*” che al comma 6 dispone che “*In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l'attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020, nonché alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell'impatto di attività di ricerca*”

VISTA la delibera CIPE Delibera numero 74, del 15 dicembre 2020 con cui è stato approvato il “*PROGRAMMA NAZIONALE PER LA RICERCA 2021 - 2027*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 settembre 2021, al n. 2556, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Di Felice l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Ricerca;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 44, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 - 2025*” e, in particolare, la Tabella 11 allegata al suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che prevede, per l'anno 2023, per il capitolo 1679, piano gestionale 1, una disponibilità pari ad euro **2.750.000,00** di cui euro **1.250.000,00** finalizzati a “*Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati*” ed euro **1.500.000,00** assegnati all'Istituto di Studi Politici S. Pio V di Roma ai sensi della legge 23 ottobre 2003, n. 293, “*Norme sull'Istituto di Studi Politici S. Pio V*” di Roma;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 303 del 30 dicembre 2023 - Supplemento ordinario 40/L, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”.

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 303 del 30 dicembre 2023 - Supplemento ordinario n. 41, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026*” e, in particolare, la Tabella 11 allegata al suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che prevede, per l'anno 2024, per il capitolo 1679, piano gestionale 1, una disponibilità pari ad euro **2.295.000,00** di cui euro **1.425.000,00** finalizzati a “*Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati*” ed euro **1.500.000,00** assegnati all'Istituto di Studi Politici S. Pio V di Roma ai sensi della legge 23 ottobre 2003, n. 293, “*Norme sull'Istituto di Studi Politici S. Pio V*” di Roma;

ACCERTATO che l'attuale disponibilità di competenza sul capitolo 1679 pg 1 per “*Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati*” pari a:

- anno 2023: € **1.250.000,00**;
- anno 2024: € **1.425.000,00**;

CONSIDERATO che le risorse utilizzabili l'annualità 2025 saranno definite sulla base dello stanziamento previsto dalla relativa legge di bilancio;

RITENUTO di poter quantificare in € **175.000,00** a valere sulla disponibilità dell'anno 2024 gli oneri per le attività di analisi tecnico scientifica nonché per le conseguenti attività di verifica e monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

DECRETA

Articolo 1 (OGGETTO E DEFINIZIONI)

1. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2008 n. 44 recante “*Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca*” prevede la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata ad ampliare le conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca. Con la concessione dei



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

contributi di funzionamento a valere sul presente bando il MUR sostiene tali enti nell'ottica di garantire loro continuità e affidabilità di gestione.

2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale dell'8 febbraio 2008 n. 44 è adottato il presente decreto contenente le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura selettiva, ivi inclusa la definizione dei criteri di selezione, finalizzata all'assegnazione dei contributi per il funzionamento dei soggetti di cui al successivo articolo 2, previo inserimento in apposita **Tabella Triennale 2023-2025**.
3. Agli effetti della presente procedura (di seguito anche solo "Bando") si applicano le seguenti definizioni:
 - a) *Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR)*: istituita e disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 (cfr. articoli 63 e 64), nonché con i decreti del Ministro dell'Università e della ricerca decreto ministeriale n. 564 del 28 aprile 2021 recante "Anagrafe Nazionale delle Ricerche: Istituzione della Sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" e aggiornamento dell'ANR" e n. 353 del 14 aprile 2022 recante "Anagrafe Nazionale delle Ricerche: Decreto integrativo al D.M. n. 564 del 28 aprile 2021", ha l'obiettivo di raccogliere tutte le notizie relative alle ricerche finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello stato o di enti pubblici, evitando così duplicazioni e sovrapposizioni di strutture e finanziamenti. Ai sensi dell'articolo 64, DPR 382/1980, per poter accedere ai finanziamenti pubblici, tutti i soggetti (amministrazioni, istituti ed enti pubblici e privati, imprese) che svolgono attività di ricerca devono essere iscritti all'Anagrafe. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 564 del 28 Aprile 2021 sono stati aggiornati i criteri di iscrizione all'ANR delle amministrazioni, degli istituti e degli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca. Per l'iscrizione all'ANR è possibile collegarsi al seguente link [Home page - Anagrafe Nazionale delle Ricerche \(mur.gov.it\)](http://mur.gov.it);
 - b) *Commissione*: commissione di valutazione e selezione delle domande individuata e nominata, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 44/08 composta da cinque esperti tecnico scientifici, cui spetta, altresì, l'individuazione, per ciascun soggetto inserito nella tabella triennale, del relativo contributo di funzionamento nonché il monitoraggio delle attività svolte e delle spese sostenute dai soggetti che ricevono i contributi attraverso l'esame di relazioni tecnico-scientifiche;
 - c) *D.M. n. 44/08*: il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca dell'8 febbraio 2008 n. 44 "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca";
 - d) *D.M. n. 564/2021*: decreto ministeriale n. 564 del 28 aprile 2021 recante *Anagrafe Nazionale delle Ricerche: Istituzione della Sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" e aggiornamento dell'ANR*;
 - e) *D.M. n. 353/2022*: decreto ministeriale n. 353 del 14 aprile 2022 recante "Anagrafe Nazionale delle Ricerche: Decreto integrativo al D.M. n. 564 del 28 aprile 2021";
 - f) *Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili*: indicazioni per la rendicontazione delle spese di funzionamento sostenute per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità del presente bando. Il documento fornisce indicazioni per la rendicontazione amministrativo-contabile delle spese, per la loro ammissibilità e per le attività di controllo e monitoraggio dei contributi erogati;
 - g) "MUR" o "Ministero": il Ministero dell'Università e della ricerca;
 - h) *Polizza fideiussoria*: una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, da redigere secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Ministero, per l'importo oggetto di anticipazione, da mantenere per tutta la durata del finanziamento riconosciuto ovvero sino a conclusione delle previste attività di rendicontazione e controllo;
 - i) *Programma nazionale della ricerca 2021 – 2027*: previsto dal d. lgs. 204/1998, è il documento che



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

orienta le politiche della ricerca in Italia, alla realizzazione del quale concorrono le amministrazioni dello Stato con il coordinamento del Ministero dell'Università e della Ricerca. [Programma nazionale per la ricerca | Ministero dell'Università e della Ricerca \(mur.gov.it\)](https://www.mur.gov.it). I sei grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative aree d'intervento rispecchiano i sei cluster di Horizon Europe, il programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione 2021-2027 e considerano gli ambiti della Strategia nazionale di specializzazione intelligente. I grandi ambiti di ricerca e innovazione sono articolati a un livello di granularità più fine (28 aree d'intervento) e declinati in coerenza con le specificità del contesto nazionale messe in evidenza dalla consultazione e dai contributi delle amministrazioni coinvolte;

- j) *Rendicontazione delle spese*: attività necessaria a comprovare le spese di funzionamento a valere sul presente bando;
- k) *Soggetti ammissibili*: soggetti legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi di cui al presente bando in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto;
- l) *Soggetto beneficiario*: ente privato di ricerca a cui è stato riconosciuto un contributo a valere sul presente bando;
- m) *Spese di funzionamento*: spese necessarie per il funzionamento dell'ente, tra cui rientrano anche quelle relativi al personale che non abbiano trovato copertura in altri contributi a carico del bilancio dello Stato. Si segnala per la voce di costo "personale" il totale dei contributi a carico del bilancio dello Stato percepiti a copertura dei costi di funzionamento dell'ente non dovranno superare il 100% sostenuto dall'ente per ciascuna unità di personale rendicontata.

Articolo 2 (SOGGETTI AMMISSIBILI)

1. Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi di funzionamento di cui al presente bando, gli enti privati di ricerca che alla data di presentazione della domanda:
 - a) abbiano ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica;
 - b) siano iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR) in quanto svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzata anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca ai sensi del *D.M. 564/2021*. Ai fini del presente bando non trovano applicazione le disposizioni del *D.M. 353/2022*;
 - c) in alternativa al punto b), abbiano avviato la procedura di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche e siano in possesso del corrispettivo **CODICE ISTANZA** di cui all'**ATTESTAZIONE ACQUISIZIONE ISTANZA** rilasciata dalla piattaforma dedicata raggiungibile al seguente link [Home page - Anagrafe Nazionale delle Ricerche \(mur.gov.it\)](https://www.mur.gov.it). In tal caso l'ammissione alla procedura è da intendersi con riserva e condizionata all'esito positivo del procedimento di iscrizione esclusivamente ai sensi del *D.M. 564/2021* fermi restando i requisiti di ammissibilità previsti alle lettere a) e d). Il diniego di iscrizione all'ANR, per assenza dei previsti requisiti, determina l'esclusione dalla procedura di cui al presente bando;
 - d) non abbiano scopo di lucro.
2. Non possono usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, anche se iscritti nell'ANR:
 - a) gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali e loro consorzi costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Repubblica 24 maggio 2001, n. 254;

- b) gli enti che abbiano ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato;
 - c) gli enti iscritti all'ANR ai sensi del D.M. 353/2022.
3. I requisiti di ammissibilità debbono essere posseduti e mantenuti per il triennio di riferimento. La perdita di anche uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente articolo determina la revoca del contributo riconosciuto a decorrere dall'anno in cui si verifica la carenza di tale condizione determinando, se del caso, la restituzione del contributo ricevuto anche solo nella forma di anticipazione.
4. In caso di perdita dei requisiti di ammissibilità descritti dal presente articolo il soggetto beneficiario dovrà darne formale comunicazione all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale della ricerca del MUR: dgricerca@pec.mur.gov.it.
5. L'accertamento circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità ovvero la perdita degli stessi può essere operato in qualsiasi momento dall'Amministrazione con le conseguenze di cui al precedente comma 3 anche per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550.

Articolo 3

(CONTENUTO DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA)

1. A pena di inammissibilità, la domanda per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'articolo 1 dovrà essere trasmessa, esclusivamente tramite la piattaforma GEA (<https://www.gea.mur.gov.it/>), secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al successivo articolo 10 del presente bando.

La domanda di concessione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) copia del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica;
- b) statuto dell'ente;
- c) il bilancio d'esercizio, la nota integrativa al bilancio, il verbale di approvazione del bilancio da parte del CdA e, laddove previsto, dell'Organo di controllo e la relazione sulla gestione dell'ente per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2020, 2021 e 2022;
- d) una relazione dell'Organo di gestione ovvero, laddove previsto, dell'Organo di controllo attestante i flussi di bilancio dell'ente per lo svolgimento di attività di ricerca nel triennio 2020, 2021 e 2022 coerenti con il contributo richiesto a valere sul presente bando;
- e) copia del bilancio preventivo relativo all'anno 2023 corredato dal verbale di approvazione del bilancio da parte del CdA e, laddove previsto, dell'Organo di controllo e dalla relazione illustrativa;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) a firma del legale rappresentante, o di altro soggetto espressamente delegato per le finalità di cui al presente decreto, con cui l'ente attesta che la documentazione caricata sulla piattaforma GEA (<https://www.gea.mur.gov.it/>) è copia conforme all'originale e di non usufruire di altri contributi a carico del bilancio dello Stato per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione;
- g) una **relazione programmatica**, redatta su carta intestata dell'ente, in cui evidenziare le attività, coerenti con le finalità del presente bando, che si intendono realizzare nel corso di ciascun anno di valenza della Tabella triennale 2023 – 2025, così articolata:

A. **Sezione I - Sezione illustrativa – generale** che riporti:

- a) presentazione dell'ente, con l'indicazione delle attività di interesse generale



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

- svolte;
 - b) l'articolo dello Statuto da cui emerge che l'attività di ricerca, senza scopo di lucro, costituisce la finalità prioritaria dell'ente;
 - c) settore delle attività di ricerca così come individuato fra i sei grandi ambiti di ricerca e innovazione e la relativa area di intervento in cui è articolato il Programma nazionale di ricerca 2021 – 2027 così come specificato in sede di iscrizione all'ANR;
 - d) descrizione della tradizione storica dell'ente, della sua rilevanza nazionale e internazionale e della sua attualità sulla base dei riscontri ottenuti nell'ambito della comunità scientifica;
 - e) programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelle dell'Unione Europea;
 - f) struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione e la qualificazione delle risorse umane (compresi i collaboratori esterni) coinvolte nel progetto;
 - g) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale.
- B. **Sezione II - Sezione tecnica:** che riporti una rappresentazione, chiara e trasparente, anche mediante l'ausilio di tabelle di sintesi e riepilogative:
- a) dell'attività scientifica e di formazione svolta negli anni 2020, 2021 e 2022 coerenti con le finalità di cui al D.M. n. 44/2008, evidenziando i risultati conseguiti negli anni 2020, 2021 e 2022 nell'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali. Qualora l'ente di riferimento abbia già beneficiato del medesimo contributo di cui al presente bando, in quanto già beneficiario del contributo di cui alla Tabella triennale 2020–2022, in tale sezione, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 comma 3 del decreto ministeriale n. 44/2008, dovranno essere sintetizzate le relazioni tecnico-scientifiche presentate, per ciascuna delle annualità della suddetta tabella, in sede di controllo e monitoraggio;
 - b) elenco delle pubblicazioni scientifiche relative agli anni 2020, 2021 e 2022 (indicando autore, titolo, editore, anno di pubblicazione) ed eventuali brevetti;
 - c) descrizione delle attività coerenti rispetto alle finalità del contributo richiesto svolte e che si prevede svolgere nel triennio di riferimento, 2023, 2024 e 2025 a valere sull'eventuale contributo erogato da questa Amministrazione;
- C. **Sezione III Sezione contabile** che riporti:
- a) descrizione, evidenziando i profili di pertinenza e congruità, e tabelle riepilogative delle spese di funzionamento sostenute nell'ambito delle attività svolte nel triennio 2020, 2021 e 2022 come descritte nella Sezione II – lettere a) e b);
 - b) descrizione e tabelle riepilogative delle spese di funzionamento, a valere sulle risorse eventualmente assegnate dal MUR, a titolo di contributo, per la realizzazione delle attività descritte nella Sezione II – lettera c) con particolare riferimento all'annualità 2023. Possono essere inserite solo le spese non già imputate ad altri contributi privati o pubblici (regionali, nazionali, eurounitari) se non per la parte residua (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa) sino a totale concorrenza dell'ammontare della stessa.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Articolo 4 (RISORSE FINANZIARIE E DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE)

1. La dotazione complessiva destinata al finanziamento dei contributi di funzionamento di cui al presente bando è così quantificata:
 - per l'anno 2023, risorse pari a euro **1.250.000,00**;
 - per l'anno 2024, risorse pari a euro **1.250.000,00**.
2. Le risorse disponibili per l'annualità 2025 saranno definite sulla base dello stanziamento previsto dalla relativa legge di bilancio.
3. Gli oneri per le attività di analisi tecnico scientifica nonché per le conseguenti attività di verifica e monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono quantificate in **€ 175.000,00** a valere sulla disponibilità dell'anno 2024.
4. I contributi di funzionamento relativi all'annualità 2023 e 2024 verranno assegnati nel rispetto degli esiti della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente articolo.
5. La misura del contributo l'annualità 2025 sarà rideterminata in misura proporzionale per ciascuno dei soggetti inseriti nella Tabella triennale 2023-2025 in relazione allo stanziamento previsto dalla relativa legge di bilancio.
6. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. n. 44/2008, qualora lo stanziamento complessivo del capitolo 1679 pg. 1, al netto degli accantonamenti, per l'anno 2025 dovesse risultare superiore del 20% a quello dell'anno precedente, la Tabella triennale potrà essere aggiornata.
7. Sulla base delle valutazioni svolte dalla Commissione di cui al successivo articolo 5, verrà riconosciuto a ciascun ente inserito in Tabella triennale un contributo variabile tra euro 15.000,00 ed euro 35.000,00 su base annua, stabilito dalla Commissione in ragione del punteggio conseguito in sede di valutazione secondo i criteri di cui all'articolo 5 del presente decreto tenuto conto delle spese di funzionamento indicate nella **Sezione III Sezione contabile** lettera b).
8. Le risorse previste dal presente bando che non siano state assegnate e/o erogate potranno essere utilizzate per il finanziamento di successivi bandi emanati ai sensi dell'articolo 1 del D.M. n. 44/2008.
9. Le risorse destinate alla copertura degli oneri per le attività di analisi tecnico scientifica nonché per le conseguenti attività di verifica e monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 previste dal presente bando che non siano state utilizzate nell'ambito del presente bando potranno essere utilizzate per le medesime finalità in successivi bandi emanati ai sensi dell'articolo 1 del D.M. n. 44/2008.

Articolo 5 (ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE. LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 44/2008 la valutazione e la selezione delle domande è svolta da una Commissione, composta da cinque esperti tecnico-scientifici, nominata, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
2. La Commissione opera nel rispetto dei seguenti criteri:
 - A. **QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA (max 10 punti)** in termini di:
 - i. rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo (**max 2 punti**);
 - ii. rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelle dell'Unione Europea (**max 2 punti**);



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

iii. risultati conseguiti negli anni 2020, 2021 e 2022 nell'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzata anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca (**max 6 punti**).

B. QUALITÀ DEI SOGGETTI PROPONENTI (max 10 punti) in termini di:

- i. tradizione storica dell'ente richiedente (**max 4 punti**);
- ii. rilevanza nazionale dell'ente richiedente (**max 2 punti**);
- iii. rilevanza internazionale dell'ente richiedente (**max 2 punti**);
- iv. attualità dell'ente richiedente sulla base dei riscontri ottenuti nell'ambito della comunità scientifica (**max 2 punti**).

C. COERENZA, CONGRUITÀ E RILEVANZA DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (max 20 punti) in termini di:

- i. coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente (**max 10 punti**);
- ii. entità del contributo richiesto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto, in termini di copertura delle spese di funzionamento indicate dall'ente (**max 10 punti**).

D. QUALITÀ DELLA STRUTTURA DELL'ENTE RICHIEDENTE (max 10 punti) in termini di:

- i. consistenza delle risorse umane coinvolte (**max 2 punti**);
- ii. qualificazione delle risorse umane coinvolte (**max 3 punti**);
- iii. consistenza del patrimonio didattico (**max 2 punti**);
- iv. consistenza del patrimonio scientifico (**max 2 punti**);
- v. consistenza del patrimonio strumentale (**max 1 punto**).

3. Sono ammesse al finanziamento richiesto, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, esclusivamente le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi di cui alle lettere da A) a D) del comma 2 del presente articolo, un punteggio complessivo di almeno 34 punti, e comunque un punteggio almeno pari a 6 per le lettere A) e B) e almeno pari a 12 per la lettera C).
4. All'esito della valutazione, in caso di punteggio ex aequo, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al contributo il criterio **A – "QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA"**. Ove il punteggio relativo al criterio A concorresse ad un ulteriore ex aequo, costituisce fattore di priorità di ammissibilità alla agevolazione il criterio **C – "COERENZA, CONGRUITÀ E RILEVANZA DEL CONTRIBUTO RICHIESTO"**.
5. La Commissione, a fronte del contributo richiesto, quantifica il contributo da riconoscere ai sensi del D.M. n. 44/2008 sulla base delle informazioni fornite nelle domande di partecipazione e delle valutazioni effettuate con particolare riferimento a quanto previsto nel comma 2, lettera C), del presente articolo.
6. La Commissione, al termine dei lavori, redige una relazione e propone al Ministro dell'università e della ricerca la graduatoria delle domande ammesse alla valutazione con i relativi punteggi assegnati, secondo i criteri indicati al precedente comma 2, nonché per ciascun ente beneficiario, la proposta di assegnazione dei contributi di cui al presente bando. La proposta di Tabella triennale 2023-2025 viene approvata con le modalità di cui al successivo art. 6 del presente bando.
7. Per tutte le domande che perverranno entro i termini indicati all'articolo 10 il Ministero, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1, comma 550, effettua, di norma, entro 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse, un'istruttoria formale-amministrativa delle domande. Tale fase è volta alla verifica del rispetto delle modalità



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

di presentazione della domanda e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'avviso. Per ragioni di celerità e speditezza della procedura, la fase di valutazione della Commissione potrà essere avviata contestualmente allo svolgimento della istruttoria formale-amministrativa.

8. Le domande presentate, nelle more dello svolgimento dell'istruttoria formale-amministrativa, sono ammesse con riserva alla fase di valutazione. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica di ammissibilità di cui al comma 7 del presente articolo.
9. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la domanda di concessione del contributo di cui al presente bando è dichiarata esclusa dalla procedura.

Articolo 6 (MODALITÀ DI EMANAZIONE DELLA TABELLA TRIENNALE)

1. La Tabella triennale 2023-2025 è approvata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca e sulla piattaforma telematica GEA (<https://www.gea.mur.gov.it/>)
2. Gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso i servizi informatici della suddetta piattaforma GEA in una scheda di valutazione distinta per ogni domanda di partecipazione.

Articolo 7 (MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE)

1. Il trasferimento delle risorse è disposto, su base annuale, in due soluzioni:
 - i. il 50% a titolo di anticipazione del contributo riconosciuto, presentando formale istanza sottoscritta dal legale rappresentante, o da altro soggetto espressamente delegato per le finalità del presente decreto, accompagnata da idonea polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, prestata da un Istituto Bancario, Istituto di credito o da una Compagnia di Assicurazione legittimati all'emissione, per l'intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipo, predisposta secondo un modello che sarà appositamente reso disponibile dal Ministero dell'università e della ricerca. **Non saranno accettate polizze difformi dal modello indicato;**
 - ii. il 50% a titolo di saldo, a seguito della conclusione delle procedure di rendicontazione, verifica e controllo da realizzarsi secondo le modalità definite dall'articolo 8 del presente avviso.
2. È fatta salva la possibilità per l'ente di non richiedere l'erogazione della quota in anticipazione. In tal caso il contributo verrà erogato in un'unica soluzione a conclusione delle procedure di rendicontazione, verifica e controllo da realizzarsi secondo le modalità definite dall'articolo 8 del presente avviso.
3. L'erogazione del contributo a titolo di saldo, ovvero in un'unica soluzione nel caso descritto al precedente comma 2, spettante a ciascun ente inserito in Tabella triennale 2023-2025, è subordinato:
 - al parere favorevole della Commissione di cui all'art. 3, D.M. n. 44/2008, sulle attività e sui



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

programmi svolti ed attestati nelle relazioni tecnico-scientifiche nonché sulla pertinenza delle spese rendicontate rispetto alle finalità istituzionali dell'ente, espresso sulla base della documentazione prodotta ai sensi del precedente comma 2;

- alla verifica amministrativo-contabile, di cui al successivo art. 8, della documentazione attestante le spese sostenute dall'ente da parte del competente ufficio del Ministero dell'università e della ricerca per il tramite dell'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa Spa – Invitalia.

Articolo 8 (CONTROLLO E MONITORAGGIO)

1. I soggetti beneficiari dovranno trasmettere per il tramite dei servizi informatici della piattaforma GEA (<https://www.gea.mur.gov.it/>) di cui all'art. 10, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio dell'anno di riferimento:
 - A. il bilancio d'esercizio, la nota integrativa al bilancio, il verbale di approvazione del bilancio da parte del CdA e, laddove previsto, dall'Organo di controllo e la relazione sulla gestione;
 - B. una relazione dell'Organo di gestione ovvero, laddove previsto, dall'Organo di controllo attestante i flussi di bilancio dell'ente per lo svolgimento di attività di ricerca coerente al contributo richiesto a valere sul presente bando nell'anno di riferimento;
 - C. una RELAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA redatta su carta intestata dell'ente secondo uno schema libero, così articolata:
 - a) **Sezione I** *Sezione illustrativa – generale*: presentazione del soggetto beneficiario, con l'indicazione delle attività di interesse generale che esso svolge;
 - b) **Sezione II** - *Sezione tecnica*: rappresentazione dettagliata, chiara e trasparente – anche mediante l'ausilio di tabelle di sintesi e riepilogative – delle attività concretamente svolte nell'anno di riferimento finanziate con i contributi erogati da questo Ministero;
 - c) **Sezione III** - *Sezione contabile*: descrizione e tabelle riepilogative delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse erogate a titolo di contributo annuale ai sensi del presente bando;
 - D. una RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE delle spese sostenute, oggetto di sintesi **Sezione III** - *Sezione contabile* della relazione di cui al precedente punto C, da predisporre secondo le modalità che verranno disciplinate dalle *Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili* che saranno rese disponibili sull'apposita piattaforma contestualmente alla pubblicazione del decreto istitutivo della Tabella triennale 2023-2025. Possono essere oggetto di rendicontazione solo le spese riferibili all'anno di riferimento se effettivamente sostenute (criterio di cassa), non già imputate ad altri contributi privati o pubblici (regionali, nazionali, comunitari...) se non per la parte residua (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa) fino a totale concorrenza delle stesse;
 - E. una Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) con la quale si attesta di non usufruire di altri contributi pubblici o privati per le medesime spese rendicontate (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa), se non per la parte residua.
2. Nell'ambito della **Sezione III** - *Sezione contabile* della RELAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA e nella RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE gli enti dovranno rendicontare un importo pari al contributo riconosciuto.
3. Nel rispetto delle previsioni dell'articolo 4, comma 2, del D.M. 44/08, in caso di mancata rendicontazione, o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio tecnico scientifico da parte della Commissione, o di qualsiasi ulteriore difformità di natura amministrativo – contabile che non risulti regolarmente sanata entro i termini che potranno essere indicati dall'Amministrazione, quest'ultima procederà alla revoca anche del contributo che sarà quantificato in base all'entità della



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

difformità.

4. Nel caso in cui l'importo rendicontato e accertato a seguito delle verifiche tecnico scientifiche e amministrativo-contabili risulti inferiore al contributo riconosciuto, quest'ultimo sarà ricalcolato nella misura di quanto effettivamente rendicontato e accertato. Nel caso in cui il contributo così ridefinito sia inferiore a quanto eventualmente erogato in anticipazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del presente decreto l'Amministrazione procederà al recupero anche attraverso compensazioni a valere su risorse a qualsiasi titolo riconosciute dal Ministero al soggetto beneficiario ovvero all'escussione della garanzia fideiussoria.
5. In caso di rinuncia al contributo riconosciuto e/o in caso di perdita dei requisiti da parte del soggetto beneficiario, quest'ultimo dovrà darne immediata formale comunicazione tramite pec all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale della ricerca del Ministero dell'Università e della ricerca.
6. L'accertamento della perdita di anche uno dei requisiti di ammissibilità, previsti dal precedente articolo 2, anche su iniziativa dell'Amministrazione, determina la revoca integrale del contributo riconosciuto a decorrere dall'anno in cui si verifica la perdita di tale condizione determinando, se del caso, la restituzione del contributo ricevuto anche solo in anticipazione.
7. Il Ministero svolge i controlli di competenza sulla documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese sostenute nonché sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità anche per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati.

Articolo 9

(DIVIETO DI CUMULO e/o DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO)

1. Gli enti inseriti nella Tabella triennale non possono usufruire per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione di altri contributi a carico del bilancio dello Stato.
2. Gli enti inseriti nella Tabella triennale non possono rendicontare spese già imputate ad altri contributi privati o pubblici (regionali, nazionali, eurounitari) se non per la parte residua (nel rispetto del divieto del cd "doppio finanziamento") fermo restando che la somma di tutti i contributi percepiti in quota parte non debbono superare il 100% della relativa spesa sostenuta.
3. In caso di violazione dei descritti vincoli il Ministero procede alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme già erogate.

Articolo 10

(TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

1. Ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente bando la domanda per la concessione del contributo triennale di funzionamento dovrà essere compilata e trasmessa esclusivamente per il tramite dei servizi informatici della piattaforma GEA (<https://www.gea.mur.gov.it/>). Gli allegati alla domanda dovranno essere trasmessi, secondo le specifiche previste dalla piattaforma utilizzando obbligatoriamente il medesimo servizio telematico.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata dal legale rappresentante o da un suo delegato, a pena di esclusione, esclusivamente attraverso procedure web – based GEA gestita da INVITALIA, secondo i termini e le modalità indicati nella medesima procedura e declinati nell'apposito "MANUALE UTENTE", a partire **dalle ore 12:00 (dodici) del 5 marzo 2024**



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

e fino alle ore 12:00 (dodici) del 11 aprile 2024 raggiungibile al seguente link <https://www.gea.mur.gov.it/>.

3. Saranno escluse dalla presente procedura le domande compilate ma non trasmesse attraverso il servizio telematico GEA entro il termine perentorio di cui al precedente comma 2 oppure trasmesse in difformità dalle modalità indicate nel presente articolo.
4. A conclusione della fase di compilazione, la domanda di partecipazione così come resa disponibile dalla piattaforma GEA, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato. La domanda di partecipazione è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto e dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del General Data Protection Regulation (GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato sulla G.U.C.E. il 4 maggio 2016, e del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
5. Allo stesso indirizzo <https://www.gea.mur.gov.it/>, oltre che sulla piattaforma istituzionale del MUR, saranno rese disponibili la documentazione e la modulistica necessarie alla partecipazione al presente bando.
6. In caso di chiusura e trasmissione al MUR della domanda di contributo, non sarà più possibile accedere nuovamente alla sezione dedicata alla presentazione delle proposte, in modalità compilazione.
7. Il MUR non si assume responsabilità in caso di mancata od incompleta presentazione delle proposte entro i termini stabiliti, né tantomeno per il mancato o ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata od incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte del proponente, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito od a forza maggiore.
8. Tutto il materiale trasmesso sarà utilizzato dal Ministero dell'università e della ricerca esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle procedure di cui al presente decreto.
9. I soggetti devono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca, tutte le notizie, la documentazione e i chiarimenti ritenuti necessari dal Ministero stesso ai fini della procedura di cui al presente decreto.
10. Ai fini della presentazione e valutazione della domanda sarà esaminata solo ed esclusivamente la documentazione caricata sul sistema telematico GEA secondo le modalità di cui al presente articolo.

Articolo 11 (OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI)

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo e revoca dello stesso, a:
 - a. rispettare tutte le condizioni previste dall'avviso;
 - b. assicurare che le attività realizzate non siano difformi da quelle descritte nella domanda presentata;
 - c. fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso e dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
 - d. fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR, per il tramite dell'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa Spa – Invitalia, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività svolte e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero;
 - e. conservare, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data di presentazione della



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

rendicontazione annuale, la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti) e ad esibirla, in caso di controllo;

- f. impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altri contributi ottenuti per le medesime spese.

Articolo 12 (RINUNCE, DECADENZA E SANZIONI)

1. Il contributo assegnato è oggetto di revoca ed i beneficiari sono soggetti a decadenza totale dal contributo concesso, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel presente decreto ovvero nelle successive indicazioni fornite dal Ministero ivi comprese le “*Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili?*” e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
 - i. risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;
 - ii. il soggetto beneficiario abbia ottenuto altri contributi per le stesse spese rendicontate.
2. In caso di decadenza o revoca, qualora il contributo sia già stato erogato anche solo per la quota oggetto di anticipazione, il soggetto beneficiario dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni a valere su risorse a qualsiasi titolo riconosciute dal Ministero dal soggetto beneficiario ovvero escutere la garanzia fideiussoria.

Articolo 13 (TUTELA DELLA PRIVACY)

1. Tutti i dati personali di cui il MUR verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/24.
2. L'informativa del titolare è fornita al seguente link <https://www.mur.gov.it/it/privacy>.

Articolo 14 (INFORMAZIONI)

1. Il Responsabile del Procedimento per il presente decreto è il dirigente dell'Ufficio VI della Direzione generale della ricerca.
2. Ogni richiesta di informazioni inerente la procedura prevista dal presente decreto potrà essere inoltrata al Ministero dell'Università e della ricerca via e-mail al seguente indirizzo: tabtri.dm44@mur.gov.it;
3. Alle richieste di cui al precedente comma 2 si darà risposta in forma aggregata; le FAQ relative alla procedura verranno pubblicate nella sezione dedicata del portale e della piattaforma GEA.
4. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo preventivo di legittimità.
5. Il presente bando sarà pubblicato, nelle more della registrazione del competente organo di controllo, sulla piattaforma telematica GEA all'indirizzo <https://www.gea.mur.gov.it/>, oltre che sulla piattaforma istituzionale del MUR.
6. Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle verifiche di cui al precedente comma 4.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

**Articolo 15
(CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente bando è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Il presente bando è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

**Articolo 16
(MODIFICHE DEL BANDO)**

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente bando saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito <https://www.mur.gov.it> e sulla piattaforma GEA <https://www.gea.mur.gov.it>.

IL DIRETTORE GENERALE
Vincenzo Di Felice